

Pubblicato il 12/06/2021

Sent. n. 897/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2016, proposto da [omissis], rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Soldani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Orbetello, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Carretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza dirigenziale n. [omissis] del Comune di Orbetello (GR), notificata il [omissis] con la quale si ordina la demolizione e la rimessa in pristino entro 90 giorni dalla notifica delle opere eseguite in assenza di titolo, come descritte in premessa al punto 1) del provvedimento, di procedere al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 1.033,00 ai sensi dell'art. 33, comma 3, DPR n. 380/2001, con avviso che, decorso il termine di novanta giorni, ove non si provveda all'ordine di rimessa in pristino saranno applicate le procedure di cui all'art. 167, comma 3, del D.LGS. n. 42/2004 e che il provvedimento deve considerarsi come avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7, 8, 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Orbetello;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza del giorno 27 aprile 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

[omissis] sono proprietari dell'abitazione sita in Orbetello alla via [omissis], ai piani terreno e primo di una villetta bifamiliare.

Essi hanno impugnato mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica l'ordinanza dirigenziale n. [omissis], con la quale erano stati loro ingiunti la demolizione del volume ricavato dalla chiusura di una terrazza aggettante tramite l'installazione di una struttura in metallo con porta di accesso e finestre scorrevoli, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 33 d.P.R. n. 380/2001, nella misura di euro 1.033,00.

A seguito dell'opposizione proposta dal Comune di Orbetello, il ricorso straordinario – affidato a due motivi in diritto – è stato trasposto nella presente sede giurisdizionale ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971.

1.1. Resiste al gravame l'amministrazione intimata.

1.2. La causa è stata trattenuta per la decisione nell'udienza del 27 aprile 2021, tenutasi da remoto in video conferenza nel rispetto delle prescrizioni di contrasto dell'epidemia da Covid-19 dettate, per la giustizia amministrativa, dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i..

2. Con il primo motivo di ricorso, [omissis] lamentano di non essere stati messi in condizione di partecipare al procedimento sanzionatorio definito dal Comune di Orbetello con l'ordinanza n. [omissis], non avendo ricevuto la comunicazione di avvio prescritta dall'art. 7 della legge n. 241/1990.

Con il secondo motivo, i ricorrenti affermano quindi che il manufatto da loro realizzato non darebbe luogo ad aumento di volumetria o di superficie coperta, né alla creazione o modificazione di un organismo edilizio, e neppure all'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio, dovendosi piuttosto qualificare come arredo esterno non necessitante di alcun titolo abilitativo.

2.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono infondate.

Per giurisprudenza assolutamente consolidata, la chiusura di un balcone o di una terrazza, comunque realizzata, comporta un incremento di volume e superficie utile che si accompagna alla modifica di sagoma e prospetto dell'edificio cui il manufatto accede. Essa risponde alla definizione anche normativa di "veranda", cioè di quel locale o spazio coperto "*ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa*" (così l'allegato A, parte II, del regolamento regionale toscano n. 64/R/2013, recante parametri urbanistici ed edilizi uniformi per il governo del territorio in attuazione dell'art. 144 della l.r. n. 1/2005, applicabile *ratione temporis*).

L'intervento va pertanto qualificato in termini di ristrutturazione edilizia "pesante" che necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire e al quale non può riconoscersi natura pertinenziale, costituendo la veranda un nuovo ambiente autonomamente utilizzabile che va ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio (per tutte, cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2020, n. 6432; id., sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1092; id., sez. VI, 4 ottobre 2019, n. 6720; id., sez. VI, 9 ottobre 2018, n. 5801).

I ricorrenti del resto non contestano le caratteristiche del manufatto, che, come si legge nel provvedimento impugnato, presenta dimensioni in pianta di 6,10 x 1,80 m e altezza di 2,70, per circa 11 mq di superficie e circa 30 mq di volume, vale a dire una consistenza in assoluto tutt'altro che irrisoria.

La mancanza del titolo legittimante l'intervento di ristrutturazione, evidenziata dal provvedimento, è sanzionata con la demolizione dall'art. 33 del d.P.R. n. 380/2001 e dall'omologo art. 199 l.r. toscana n. 65/2014.

Si aggiunga che le opere ricadono in zona paesaggisticamente vincolata, di modo che la mancanza della relativa autorizzazione – parimenti contestata ai ricorrenti – legittima l'ordine di ripristino impartito dal Comune resistente anche ai sensi dell'art. 167 d.lgs. n. 42/2004, oltre a giustificare la sanzione pecuniaria di cui agli stessi artt. 33 d.P.R. n. 380/2001 e 199 l.r. n. 65/2014 (si veda il comma terzo di ciascuna delle disposizioni citate).

La doverosità dell'intervento sanzionatorio implica, a sua volta, che la mancata partecipazione dei ricorrenti al procedimento non vizia l'ordinanza impugnata, il cui contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere differente (art. 21-*octies* co. 2, primo periodo, della legge n. 241/1990).

3. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Di Santo, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE

Eleonora Di Santo

IL SEGRETARIO